



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 49 del 10/04/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 3 aprile 2014, n. 24

Proroga della scadenza dei termini di ultimazione lavori della Determinazione Dirigenziale n. 242 del 4 novembre 2010 di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 38,95 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Rignano Garganico (FG), ai sensi dei comma 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società GARGANO ENERGIA S.r.l., con sede legale in ROMA.

Il Dirigente del Servizio

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Regione con L.R. 25 del 25/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili".

Rilevato che:

alla Società Gargano Energia S.r.l., con sede legale in Contrada Villanova, 19 - Rignano Garganico (FG) con Determinazione Dirigenziale n. 242 del 4 novembre 2010 è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 38,95 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Rignano Garganico (FG), ai sensi dei comma 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003.

che in data 9.12.2010 la determina dirigenziale 242/2010 è stato pubblicata su un quotidiano a tiratura nazionale e uno a tiratura regionale;

Con nota consegnata a mano in data 3.5.2011 acquisita agli atti d'ufficio al prot.AOO_159 - 4.5.2011 - 005803 la società Gargano Energia Srl ha comunicato l'inizio lavori a far data dal 3.5.2011 e depositava ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. 31/2008 e della DD 242/2010, la seguente documentazione:

- Dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore che attesta l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto in oggetto, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) della Legge Regionale n. 31/2008;
- Dichiarazione del proponente che attesta la diretta esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) della Legge Regionale n. 31/2008;
- Copia della dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore che attesta l'avvenuta sottoscrizione del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto in oggetto, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera b) della Legge Regionale n. 31/2008;
- Fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto in oggetto a favore della Regione Puglia, di importo pari ad € 1.947.500,00 non inferiore ad € 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera e) della Legge Regionale n. 31/2008;
- Fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dei luoghi a fine esercizio dell'impianto in oggetto, a favore del Comune di Rignano Garganico di importo pari ad € 194.750,00, non inferiore ad

€ 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera d) della Legge Regionale n. 31/2008;

- Copia della comunicazione di inizio lavori depositata in data 3.5.2011 presso il Comune di Rignano Garganico, ai sensi dell'art. 2 comma 5 della Legge Regionale n. 31/2008;

in data 06/06/2012 con nota prot. AOO_159 - 0005566 il Servizio energia avviava il preavviso del procedimento inteso alla declaratoria di decadenza di diritto dell'AU in quanto la Compagnia di assicurazione Vikay Financial Service Limited che aveva emesso le polizze fideiussorie prima citate, non risultava iscritta in albi o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia;

con raccomandata del 17.7.2012 acquisita agli atti al prot. AOO_159 del 26.7.2012 - 0007381 la società depositava nuove polizze bancarie a favore della Regione Puglia e del Comune di Rignano Garganico;

in data 31/07/2012 con nota prot. AOO_159 - 0007518 il Servizio energia comunicava la conclusione del procedimento di riesame confermando la validità ed efficacia della DD. 242/2010;

con nota pec del 18 ottobre 2013 acquisita al prot. AOO_159 del 21.10.2013 - 0008272, la società, considerato che le opere di realizzazione dell'impianto eolico sono quasi completamente ultimate ad eccezione di alcune sistemazioni finali delle strade e delle piazzole, le quali hanno subito ritardo rispetto al programma previsto al fine di non creare interferenze con le attività agricole stagionali; al fine di concludere le attività in condizioni da garantire la sicurezza degli operatori interessati, venire incontro alle esigenze dei proprietari di alcuni fondi nonché consentire la realizzazione a perfetta regola d'arte, formulava richiesta di proroga dei termini di fine lavori di mesi 6, ai sensi del comma 21 art. 5 della L.R. 25/2012;

con nota pec del 31 ottobre 2013 acquisita al prot. AOO_159 del 7.11.2013 - 0008743, la società Gargano Energia Srl sollecitava la proroga richiesta in data 18.10.2013;

a seguito di richiesta dell'Ufficio Energie Rinnovabili avanzata in sede di interlocuzione con la società, con nota pec del 4 marzo 2014 acquisita al prot. AOO_159 del 5.03.2014 - 0001552, la Gargano Energia Srl ha depositato perizia giurata a firma dell'ing. Antonio Mezzina inerente la data di inizio e lo stato di avanzamento dei lavori, dalla quale risulta che gli stessi sono iniziati entro il termine prescritto dall'art. 4 comma 5 della L.R. n. 31/2008, che presentano uno stato di avanzamento ad oggi sostanzialmente conclusivo dell'impianto e che i termini di inizio e fine prevista dei lavori stessi sono compatibili con quelli di validità del provvedimento di esclusione dalla VIA adottato dall'Ufficio regionale VIA/VAS con D.D. di proroga n. 482 del 12.11.2010.

Premesso che:

- la disciplina delle richieste di proroga dei termini è definita dall'art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che "I termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi."

Considerato che:

- con riferimento al titolo autorizzativo, la scadenza del termine di conclusione dei lavori, stabilita in trenta mesi, decorre per espressa previsione normativa art. 4, comma 5, l.r. 31/2008 dall'inizio lavori;

- la previsione sopra riportata è stata oggetto di riproposizione nell'ambito della l.r. 25/2012 dal comma 20 dell'art. 5 il quale dispone "Il termine per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dalla data di inizio dei lavori, salvo i diversi minori termini previsti dalla legislazione nazionale anche in relazione all'accesso ai finanziamenti."

- la l.r. 25/2012 all'art. 5, comma 21 prevede espressamente la possibilità di proroga del termine disponendo che "I termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU";

- la disposizione appena citata circoscrive la possibilità di concessione di proroghe ad una durata complessivamente considerata non eccedente i ventiquattro mesi;

Dato atto:

- che il termine entro il quale è attualmente previsto il completamento dei lavori è quello del 3/11/2013 in quanto decorrente dalla data di inizio lavori e quindi dal 3/05/2011
- dell'insussistenza di precedenti proroghe accordate;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell'istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere proroga di mesi sei del termine di fine lavori, ai sensi dell'art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, per la realizzazione dell'impianto eolico fino al 03.05.2014.

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 24 del 03/04/2014 a firma di Felice Miccolis agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alla documentazione agli atti d'Ufficio.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti e con espresso riferimento alla sussistenza della garanzie richieste o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto delle note della società acquisite al prot. A00_159 del 21.10.2013 - 8272, A00_159 del 07.11.2013 - 8743 e prot. n. A00_159 del 05.03.2014 - 1552, in ordine alla richiesta di proroga del termine di ultimazione lavori dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 38,95 MW e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nei Comune di Rignano Garganico (FG), ai sensi dei comma 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003, rilasciata con DD. 142/2010 alla Società Gargano Energia S.r.l., con sede legale in Roma.

Di concedere, con le riserve e le condizioni chiarite in premessa, la proroga di mesi sei del termine di fine lavori per la realizzazione dell'impianto eolico, decorrenti dal 03.11.2013.

Art. 2)

Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

Art. 3)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

La Regione Puglia Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 4)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici Regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere”.
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espreso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espreso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 5)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società ed al comune di Rignano Garganico.

Art. 6)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 6 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino
